



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data **20 FEB. 2014** Protocollo N° **76630** Class: **E.410.02.1** Prat. Fasc. Allegati N° **1**

Oggetto: Autorizzazioni all'utilizzazione in agricoltura di fanghi – Richiesta Parere della Provincia di Venezia, prot. 92086 del 23.10.2013 - RICONTRIO

Alla provincia di VENEZIA protocollo.provincia.venezias@pecveneto

E Alle Province di Belluno provincia.bl@cert.ip-veneto.net

di Padova provincia.padova@cert.ip-veneto.net

di Rovigo ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it

di Verona provincia.verona@cert.ip-veneto.net

di Treviso protocollo.provincia@pecveneto.it

di Vicenza provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

All' ARPAV Direzione Generale protocollo@pec.arpav.it.

E p.c. Alla Sezione Agroambiente Regione Veneto agroambiente@regione.veneto.it

In relazione alla nota di codesta Provincia in data 24 ottobre 2013 (protocollo regionale n. 468954 del 30.10.2013) si comunica quanto segue.

La DGR 1150 del 26.07.2011 recante adempimenti regionali obbligatori in attuazione della direttiva 91/676/CEE. “*Approvazione della documentazione a supporto della valutazione strategica ambientale prevista dalla direttiva 2001/42 /CE e del programma d'azione regionale aggiornato*” prevede all'Allegato A, nel Programma d'Azione per le zone vulnerabili da nitrati, il divieto di spandimento nella stagione autunno-invernale di concimi e ammendanti organici di cui al D.Lgs. 75/2010. Per tali tipologie di materiali è previsto un periodo minimo di divieto dal 1 novembre al 31 gennaio. Periodo ridotto a quello compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio nel caso dell'ammendante compostato citato nel decreto legislativo 75/2010, nel caso questo possieda tenore di azoto totale inferiore al 2,5% sul secco, di cui non oltre il 15% forma ammoniacale.

Il D.Lgs. 75/2010 nella versione vigente dal settembre 2013, tra gli ammendanti compostati identifica l'*ammendante compostato con fanghi*. Questo è definito come il “*prodotto ottenuto attraverso un processo controllato di trasformazione e stabilizzazione di reflui e fanghi nonché*

Dipartimento Ambiente

Sezione Tutela Ambiente

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792143-2186 – fax 041/2792445-3940

e-mail: ambiente@regione.veneto.it – <http://www.regione.veneto.it>



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

dalle matrici previste per l'ammendante compostato misto"¹ (cfr. D.Lgs. 75/2010, Allegato 2, punto 13).

Nel campo note delle definizioni legate all'ammendante compostato con fanghi si legge che per "**fanghi**" si intendono quelli definiti dal D.Lgs. 99/1992 e che i fanghi, tranne quelli agroindustriali, non possono superare il 35% (p/p) miscela iniziale.

Premesso quanto sopra, appare del tutto ragionevole che i divieti connessi al Programma di Azione di cui alla DGR 1150 del 26.07.2001 (cfr. Allegato A, Art. 8) applicabili, ove ne ricorrano gli estremi, a quei materiali che siano costituiti dai prodotti di trasformazione di rifiuti di cui fanghi per percentuali fino al 35% in peso (con riferimento alle sopra citate definizioni del D.Lgs. 75/2010) siano vieppiù applicati a quanto derivante dal trattamento di matrici in cui i fanghi costituiscono una percentuale superiore al 35% (quando questi non siano di stretta origine agroindustriale) e, a maggior ragione, per via analogica quando i fanghi siano applicati in quanto tali (anche quando pompabili), ferme restando le disposizioni di cui al D.Lgs. 99/1992. L'applicazione di tale criterio trova luogo nei limiti della finalità della DGR 1150/2011 e della normativa di cui alla Direttiva "nitrati" (96/676/CEE) ove ne ricorrano gli estremi e ferme restando, comunque, le debite valutazioni istruttorie in materia di gestione rifiuti che dovranno avvenire alla luce dei principi previsti dall'Art. 177 (4) e 178 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.

In linea generale, i principi sopra descritti devono essere tenuti in considerazione nell'espletamento delle istruttorie concernenti l'autorizzazione delle attività di recupero di rifiuti mediante *trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura e dell'ecologia* (operazione R10 di cui all'Allegato C alla parte IV del D.Lgs.152/2006), nell'ambito, tra l'altro, delle competenze delle amministrazioni provinciali di cui all'Art. 6, comma 1, lett. e) della L.R. 3/2000.

La presente è inviata, oltre che alla provincia di Venezia, che ha posto il quesito alla scrivente alle altre Province del Veneto ed all'ARPAV, trasmettendo a questi ultimi enti copia della nota in oggetto.

Distinti saluti

IL DIRETTORE
Dott. Alessandro Benassi

¹ L'ammendante compostato misto è "prodotto ottenuto attraverso un processo controllato di trasformazione e stabilizzazione di rifiuti organici che possono essere costituiti dalla frazione organica dei rifiuti urbani proveniente da raccolta differenziata, dal digestato da trattamento aerobico (con esclusione di quello proveniente dal trattamento di rifiuto indifferenziato), rifiuti di origine animale compresi liquami zootecnici, da rifiuti di attività agroindustriali e dalla lavorazione del legno e del tessile naturale non trattati, nonché dalle matrici previste per l'ammendante compostato verde" (cfr. D.Lgs. 75/2010 Allegato 2)

Dipartimento Ambiente
Sezione Tutela Ambiente

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792143-2186 – fax 041/2792445-3940
e-mail: ambiente@regione.veneto.it – <http://www.regione.veneto.it>